



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

**N. 137
del 19 marzo 2025**

OGGETTO :

L. 448/'98 art. 66 – Assegni di Maternità (Anno 2025)- Provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SOCIO ASSISTENZIALE;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 57/CC del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 08/01/2025;

Premesso che:

- Richiamato l'art. 74, comma 1, del D. Lgs 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) e s.m.i, che stabilisce che “per ogni figlio nato (...), o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (...), alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (nd.r. : ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. D. Lgs. n. 3 del 2007), che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico (n.d.r.: indennità di maternità alle lavoratrici subordinate, autonome o libere professioniste), un assegno di maternità pari a complessive € 2.037,00 per l'anno 2025 “

- Visto il regolamento UE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, e in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 3: “1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) (...); b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) (...).

2. (...) il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (...)”

- Richiamato l'art. 41, comma 1 – ter , del D. Lgs. n. 286 del 1998 (c.d. T.U. immigrazione) che nella formulazione in vigore dal 1° febbraio 2022 in forza della Legge n. 238 del 2021, recita:

“1-ter. (...), nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (n.d.r.: tra cui è ricompreso l'assegno di maternità de quo), sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»

- Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.02.2025 che stabilisce che l'assegno di maternità per i nati 2025 spetta qualora il nucleo familiare risulti in possesso di risorse economiche non superiori a valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari ad € 20.382,90 e che la misura del detto assegno è pari a € 2.037,00

- Con atto deliberativo N. 1 adottato in data 08.01.2025, la Giunta Municipale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ove allo scrivente è stata affidata la realizzazione del servizio di Gestione dei servizi assistenziali in favore delle famiglie (assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ex art.65 Legge 23.12.1998 n.448 ed assegni di maternità ex art.66 Legge 23.12.1998 n.448);

- gli Artt. 65 e 66 della L. 448/1998 e s.m.ii. disciplinano la concessione, ai soggetti che hanno i requisiti previsti dalle norme stesse, di un assegno ai nuclei familiari con tre figli minori e di un assegno di maternità per le madri che non lavorano;

- gli accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, che prevedono la parità di trattamento sia nelle prestazioni previdenziali che assistenziali;
- Vista la circolare INPS n. 9 del 22.01.2010, che ha esteso il diritto al beneficio di cui si tratta anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.
- i predetti assegni sono erogati dall'INPS, previo accertamento del Comune del possesso dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Viste ed esaminate le richieste pervenute a questo Comune, previa istruttoria delle istanze per accertare il possesso dei requisiti;

Visto altresì il risultato del programma di calcolo del diritto dell'INPS per i richiedenti l'assegno in parola, così come risulta dall'elenco allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento E.U. n. 679/2016

Preso atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del Comune;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell'atto proposto ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi integralmente riportate:

1. di riconoscere che i soggetti individuati nell'elenco allegato alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento E.U. n. 679/2016, hanno diritto (Allegato A) alla concessione dell' Assegno di Maternità;
2. di riconoscere che i soggetti individuati nell'elenco allegato alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale ma che non verrà pubblicato nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento E.U. n. 679/2016, non hanno diritto (Allegato B) alla concessione dell' Assegno di Maternità;
3. di trasmettere in via telematica i dati all'INPS per l'erogazione dell'assegno spettante;
4. di precisare che gli assegni suddetti verranno erogati dall'INPS e pertanto non comportano impegno di spesa a carico del Comune.

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Sacco Botto Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.